



Università degli Studi di Parma

-U.O. Welfare e Previdenza-

Guida al sistema previdenziale del personale docente e tecnico-amministrativo



Redazione a cura del personale della U.O. Welfare e Previdenza (aggiornata al novembre 2017)

Indice

<i>TRATTAMENTI QUIESCENZA, INDENNITA' FINE RAPPORTO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE</i>	4
<i>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA</i>	4
<u>Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, introdotte dall'articolo 24 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (Riforma Fornero)</u> ..	4
Pensione di vecchiaia	4
Pensione anticipata.....	5
<u>Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, vigenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 24 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (Riforma Fornero)</u>	5
Beneficio per i lavoratori precoci	5
Pensione di vecchiaia	6
Pensione di anzianità	7
<u>Altre tipologie di pensionamento rimaste in vigore anche dopo la riforma, sono le seguenti:</u>	7
Pensioni di inabilità	7
Pensione privilegiata diretta	8
Pensione ai superstiti	8
<u>Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita</u>	9
<u>Abolizione penalizzazione su pensione anticipata</u>	10
<u>Totalizzazione di periodi assicurativi</u>	10
Totalizzazione di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.....	10
Totalizzazione di cui al Regolamento C.E. 1606/1998	12
<u>Cumulo dei periodi assicurativi</u>	14
<u>Limiti d'età per la permanenza in servizio</u>	15
<u>Cessazione dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione</u>	16
<u>Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro</u>	16

<u>La Causa di Servizio ed Equo Indennizzo</u>	16
<u>Costituzione della Posizione Assicurativa all’Inps: modifiche apportate dalla legge 122 del 30.07.2010</u>	17
APE VOLONTARIA (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica Art. 1, comma 166 e seguenti Legge di Bilancio 2017)	17
APE SOCIALE (Anticipo pensionistico Art. 1, comma 179 e seguenti Legge di Bilancio 2017)	18
INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO	18
<u>Aggiornata con D.L. 138 del 13.08.11 convertito con modifiche dalla L. 148 del 14.09.11, con D.L. 201 del 06.12.11, convertito con modifiche dalla L. 214 del 22.12.11 e con L. 228 del 24.12.12 (legge di stabilità 2013) e con L. 27.12.13, n. 147 (legge di stabilità 2014)</u>	18
Indennità di buonuscita (TFS)	18
Trattamento di fine rapporto (TFR)	19
Modalità di calcolo e pagamento della buonuscita, in seguito al D.L. 78 del 31.05.10, convertito in legge 122 del 30.07.10.....	20
<u>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge di stabilità 2014 (27.12.13, n 147), pubblicata nella GU Serie Generale n. 302 del 27.12.13 - Suppl. Ordinario n. 87</u>	22
Nuovi termini di erogazione dell’Indennità di buonuscita (TFS)	22
<u>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge di stabilità 2015 (23.12.14, n 190), pubblicata nella GU n. 300 del 29.12.14 e circolare nr 154 del 17/09/15</u>	23
<u>Legge n. 232 dell’ 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017) e circolari Inps nr 60 del 16/03/17 e nr 100 del 16/06/17, termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici che abbiano richiesto l’indennità di cui all’art. 1, commi da 179 a 186 (Ape sociale) e Cumulo all’art. 1, comma 195</u>	24
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO SIRIO	25
Pensione Integrativa	25
Aspetti fiscali	27

Anticipazioni	28
Decesso	28
Controllo sull'attività del Fondo	28
PERIODI E/O SERVIZI VALUTABILI AI FINI DELL'ANZIANITA' UTILE A PENSIONE	29
SERVIZI SVOLTI PRESSO ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI.....	29
Riunione (ex articolo 112 D.P.R. 1092/73)	29
Computo (ex articoli 11-12-15-16-17 D.P.R. 1092/73).....	29
Ricongiunzione (ex articoli 113-115 D.P.R. 1092/73)	30
Ricongiunzione Legge 29/79	30
Modifiche apportate dalla legge 122 del 30.07.2010:	31
Ricongiunzione Legge 45/90	31
PERIODI PRIVI DI CONTRIBUZIONE	31
Riscatto	32
Accredito figurativo e riscatto dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro (articoli 25 e 35 Decreto Legislativo 151/01, con aggiornamento della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015).....	33
Contribuzione volontaria e Prosecuzione volontaria	34
Servizio militare	35

TRATTAMENTI QUIESCENZA, INDENNITA' FINE RAPPORTO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

TRATTAMENTI DI QUIESCENZA

Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, introdotte dall'articolo 24 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (Riforma Fornero)

A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente, è calcolata secondo il sistema contributivo.

Nei confronti dei dipendenti che acquisiscono il diritto al pensionamento dal 1° gennaio 2012, non trova applicazione la finestra mobile, che però continua ad essere operativa nei seguenti casi:

- soggetti che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011,
- lavoratrici che optano per il sistema contributivo,
- pensioni in regime di totalizzazione.

Pensione di vecchiaia

A decorrere dal 1° gennaio 2012, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue per **uomini e donne** in presenza di **un'età anagrafica pari a 66 anni e di un'anzianità contributiva di 20 anni**.

Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (sistema di calcolo contributivo), fermi restando il limite anagrafico minimo di 66 anni e quello contributivo di 20 anni, l'importo della pensione deve essere non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale, tranne i casi di accesso al pensionamento con 70 anni di età (in questo caso la contribuzione minima richiesta è di 5 anni).

Pensione anticipata

A partire dal 1° gennaio 2012, i requisiti contributivi prescritti per il diritto alla pensione anticipata, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) che contributivo puro, sono di **42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne**. Tali requisiti sono aumentati di un ulteriore mese all'anno, per coloro che maturano i requisiti rispettivamente negli anni 2013 e 2014.

Per il lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (sistema di calcolo contributivo), il diritto alla pensione anticipata può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che risultino in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno 20 anni e che l'ammontare della prima rata di pensione risulti essere non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale.

Le lavoratrici possono, in alternativa a quanto precedentemente previsto, accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 57 anni di età, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per coloro che hanno maturato tali requisiti entro il 31 dicembre 2015).

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, vigenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 24 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (Riforma Fornero)

I lavoratori che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente a tale data, conservano il diritto alla prestazione pensionistica secondo la vecchia normativa.

Detti requisiti e le relative decorrenze sono salvaguardati anche in caso di accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Beneficio per i lavoratori precoci

E' la possibilità, per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei 19 anni, di accedere con un requisito contributivo ridotto alla pensione anticipata.

Si rivolge ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria e alle sue forme sostitutive ed esclusive, con almeno 1 anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età e che rientrino in determinate categorie, tra le quali:

- lavoratori dipendenti e autonomi che assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità⁴
- lavoratori dipendenti e autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

I lavoratori interessati potranno ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contribuzione. Tale requisito è soggetto al normale adeguamento alla speranza di vita

Pensione di vecchiaia

Per i dipendenti interessati da un *'sistema di calcolo retributivo'* (anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni al 31.12.1995) oppure *'misto'* (anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31.12.1995), i requisiti necessari al 31 dicembre 2011 erano i seguenti:

- 65 anni di età per uomini e donne,
(a queste ultime era data inoltre la possibilità di conseguire il trattamento pensionistico di vecchiaia al compimento del sessantunesimo anno di età)
- almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Per i dipendenti interessati invece da un *'sistema di calcolo contributivo'* (senza alcuna anzianità al 31.12.1995) erano previsti i seguenti requisiti:

- 65 anni di età per uomini e donne,
(a queste ultime era data inoltre la possibilità di conseguire il trattamento pensionistico di vecchiaia al compimento del sessantunesimo anno di età)
 - un'anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni,
(si precisa che nei confronti dei lavoratori con un'età inferiore ai 65 anni, era necessario che l'importo della pensione risultasse non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale)
- in alternativa:
- 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica,
oppure:
 - almeno 35 anni di contribuzione, e un'età anagrafica pari a quella prevista per i trattamenti di anzianità.

Pensione di anzianità

Per i dipendenti interessati da un *'sistema di calcolo retributivo'* oppure *'misto'*, i requisiti necessari al 31 dicembre 2011, erano i seguenti:

- 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica,

oppure:

- dall'1/1/2008 al 30/6/2009: almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età,
- dall'1/7/2009 al 31/12/2010: almeno 35 anni di contributi ed almeno 59 anni di età (al raggiungimento di quota 95),
- dall'1/1/2011 al 31/12/2011: almeno 35 anni di contributi ed almeno 60 anni di età (al raggiungimento di quota 96).

Altre tipologie di pensionamento rimaste in vigore anche dopo la riforma, sono le seguenti:

Pensioni di inabilità

(articolo 2, comma 12, Legge 335/95)

La pensione è corrisposta al dipendente che cessa dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, cui sia stata riconosciuta da parte di una Commissione Medica, **“l'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa”**.

Ai fini dell'attribuzione di tale tipologia di pensione, sono necessari cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio.

La pensione corrisposta viene calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata, eventualmente incrementata di un ulteriore periodo.

(articolo 42, comma 1, D.P.R. 1092/73)

La pensione è corrisposta al dipendente che cessa dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, cui sia stata riconosciuta da parte di una Commissione Medica, “l’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro”.

Ai fini dell’attribuzione di tale tipologia di pensione, sono necessari quindici anni di anzianità contributiva.

La pensione corrisposta viene calcolata sulla base dell’anzianità contributiva maturata.

Pensione privilegiata diretta

La pensione privilegiata è corrisposta al dipendente divenuto inabile per aver contratto patologie derivanti da causa di servizio.

La pensione è corrisposta a domanda, da presentare entro 5 anni dalla cessazione, oppure in qualsiasi momento, qualora il dipendente abbia ottenuto il riconoscimento della causa di servizio.

L’iter amministrativo per la liquidazione di tale pensione prevede, tra l’altro, l’accertamento da parte di una Commissione Medica ed un parere espresso da un apposito Comitato, che opera presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’articolo 6 della Legge 214/2011 ha abrogato l’istituto della pensione privilegiata, che rimane però in vigore per i procedimenti in corso e per i quali non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda.

Pensione ai superstiti

La pensione indiretta viene liquidata ai superstiti del dipendente deceduto in attività di servizio, a condizione che alla data del decesso, il lavoratore potesse far valere almeno 15 anni di contribuzione ovvero 5 anni, di cui almeno 3 maturati nell’ultimo quinquennio di vita dell’assicurato.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore e spetta in una quota percentuale della pensione diretta da lui maturata.

Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:

- coniuge solo 60%
- coniuge e un figlio 80%
- coniuge e due o più figli 100%
- figlio solo 70%
- due figli 80%
- tre o più figli 100%
- genitori 15% ciascuno
- fratelli o sorelle 15% ciascuno

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita

A tutti i requisiti anagrafici previsti precedentemente per l'accesso al pensionamento, nonché al requisito contributivo prescritto per la pensione anticipata, trova applicazione il principio dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, introdotto dalla L.122/2010.

Il primo adeguamento è stato effettuato nel 2013, con aumento di tre mesi dei requisiti per la pensione.

Il successivo, a decorrere dal 1.1.2016 è stato certificato dal D.M.E.F del 16 dicembre 2014 che ha elevato di ulteriori quattro mesi i requisiti in vigore.

Si riportano di seguito, i requisiti di accesso al pensionamento, che sono soggetti all'adeguamento in questione:

- i 66 anni di età per la pensione di vecchiaia;
- i 70 anni di età per il diritto a pensione di vecchiaia nel sistema contributivo;
- i 63 anni di età per il diritto alla pensione anticipata nel sistema contributivo;
- i 57 anni di età delle lavoratrici che optano per il sistema contributivo;
- i 41 anni e 1 mese di anzianità per la pensione anticipata delle donne;
- i 42 anni e 1 mese di anzianità per la pensione anticipata degli uomini;
- i 65 anni di età per la pensione di vecchiaia da totalizzazione;
- i 40 anni di anzianità per la pensione di anzianità da totalizzazione.
- i 41 anni di anzianità per i lavoratori precoci

Abolizione penalizzazione su pensione anticipata

L'articolo 1, comma 194 Legge di Bilancio 2017 prevede l'esclusione, a regime, dell'applicazione della riduzione percentuale (cd. penalizzazione) prevista dalla "riforma Fornero" (di cui all'articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011) sui trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1° gennaio 2018

L'art. 24 comma 10 della Legge 214/2011, infatti, aveva previsto che per i lavoratori che accedono al pensionamento con una età anagrafica inferiore ai 62 anni fosse applicata una riduzione percentuale sull'assegno di pensione (del 1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni e del 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni). Tale disposizione aveva trovato, dapprima, un correttivo nella legge n.190/2014 (legge di Stabilità 2015) che all'art.1 comma 113 aveva stabilito che "con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015....le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017".

Grazie alla Legge di Bilancio 2017 le penalizzazioni sulla pensione anticipata previste dalla c.d. "legge Fornero", sono abolite definitivamente.

Totalizzazione di periodi assicurativi

Totalizzazione di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42

La totalizzazione di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, consente ai lavoratori che, nel corso della vita lavorativa, siano stati iscritti a più gestioni previdenziali obbligatorie, di utilizzare i diversi periodi contributivi maturati ai fini di un unico trattamento pensionistico, il cui onere è posto proporzionalmente a carico delle singole gestioni alle quali è stata versata la contribuzione.

In sostanza, la totalizzazione costituisce un'alternativa gratuita all'istituto della ricongiunzione.

Possono esercitare la facoltà di totalizzazione, in particolare:

- i lavoratori dipendenti privati,
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, ecc.),

- i lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata Inps,
- gli iscritti alle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria (ex INPDAP, ex IPOST, ex ENPALS , fondo telefonici,ecc.),
- i liberi professionisti iscritti ad una delle Casse private,
- gli iscritti al Fondo per il Clero.

Ricorrendo alla totalizzazione è possibile ottenere:

- la pensione di vecchiaia,
- la pensione di anzianità,
- la pensione di inabilità,
- la pensione indiretta ai superstiti.

L'esercizio della facoltà di totalizzare i periodi assicurativi è subordinata a queste condizioni:

- il richiedente non deve essere titolare di autonomo trattamento pensionistico;
- i periodi assicurativi da totalizzare, non coincidenti tra loro, vanno considerati tutti e per la loro intera durata (l'art. 24, comma 19 della legge 214/2011 ha soppresso il limite minimo di 3 anni di contribuzione che doveva risultare accreditata presso la gestione pensionistica per poter esercitare la totalizzazione).

La totalizzazione è possibile anche nell'ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto a pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi a condizione che, come sopra precisato, questi non abbiano dato luogo a trattamento pensionistico.

I requisiti anagrafici e contributivi per ottenere la pensione a seguito della totalizzazione sono rimasti fermi alla previgente normativa, in particolare:

- il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento di 65 anni di età (senza alcuna distinzione tra uomini e donne), con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni;
- il diritto alla pensione di anzianità si consegue con un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, indipendentemente dall'età anagrafica posseduta;
- il diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge n. 335/1995, si consegue con un'anzianità contributiva di 5 anni, di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio;
- il diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. n. 1092/1973, si consegue con un'anzianità contributiva di 15 anni;

- il diritto alla pensione indiretta ai superstiti, si consegue a condizione che alla data del decesso, il lavoratore potesse far valere almeno 15 anni di contribuzione ovvero 5 anni, di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio.

Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, in materia di adeguamento alla speranza di vita (vedi sopra).

La totalizzazione si ottiene a domanda che il lavoratore o il superstite avente diritto deve presentare all'Inps Gestione Dipendenti Pubblici.

Esiste incompatibilità tra l'istituto della totalizzazione e l'istituto della ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Ciascuna gestione interessata determina la propria quota di pensione e il pagamento risultante dagli importi liquidati dalle singole gestioni, è effettuato dall'Inps.

La misura del trattamento è determinata con le regole del sistema contributivo (ovvero retributivo o misto se il lavoratore raggiunge i requisiti minimi per il diritto a pensione in una delle gestioni pensionistiche oggetto di totalizzazione).

I trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione decorrono trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 122/2010.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e la pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione.

Totalizzazione di cui al Regolamento C.E. 1606/1998

Il Regolamento C.E. 1606/98 ha esteso ai regimi speciali per dipendenti pubblici degli Stati membri dell'Unione europea l'applicazione dei precedenti regolamenti in tema di sicurezza sociale (Regolamenti CEE 1408/71 e 574/72).

Di conseguenza, i periodi di assicurazione vantati nell'ambito di un Paese aderente all'Unione europea, possono essere valutati allo scopo di incrementare

l'anzianità contributiva per il conseguimento del diritto ad un trattamento pensionistico in Italia ovvero, in caso di situazione previdenziale già definita, di beneficiare di una maggiore anzianità contributiva.

Qualora vengano soddisfatti i requisiti di anzianità anagrafica e/o contributiva previsti dalla vigente normativa italiana, l'interessato può accedere al trattamento di quiescenza ed i periodi di assicurazione esteri sono considerati secondo la loro collocazione temporale, salvo la necessità di riduzione per contemporaneità con i servizi già utili in Italia . Per la valutazione di tali periodi viene meno pertanto la necessità di ricorrere al riscatto previsto dal Decreto Legislativo n. 184 del 30.4.1997.

La domanda di totalizzazione è altresì valida quale richiesta di pensione a carico dello Stato membro dell'Unione europea (se il periodo di assicurazione estero è di almeno un anno).

Detta prestazione verrà però liquidata dalla competente Istituzione previdenziale straniera al verificarsi dei requisiti anagrafici contributivi e con le decorrenze previsti dalla normativa ivi applicata.

La quantificazione del trattamento di pensione è diversa a seconda delle due seguenti eventualità:

- conseguimento del diritto a pensione con la valutazione dei periodi di assicurazione esteri;
- conseguimento del diritto a pensione prescindendo dall'applicazione del Regolamento CE 1606/98.

Nel primo caso, la pensione posta in pagamento è il risultato dell'importo della prestazione sulla base dei servizi nazionali ed esteri, in base al rapporto esistente fra i periodi italiani e quelli totali considerati.

Nel secondo caso, la pensione posta in pagamento è la più favorevole fra quella calcolata sulla sola contribuzione nazionale e quella calcolata con le modalità precedentemente riportate.

Si rileva infine che esiste un accordo in materia di sicurezza sociale fra la Confederazione elvetica e l'Unione europea per cui, dal 1° giugno 2002, la valutazione di periodi assicurativi svizzeri, è effettuata con l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale di cui al Regolamento C.E. 1606/98.

Cumulo dei periodi assicurativi

La legge n.228 del 24.12.2012 (c.d. Legge di Stabilità) ai commi 239-248 dell'art.1 ha introdotto, accanto agli istituti della totalizzazione e della ricongiunzione, un'ulteriore possibilità di unire la contribuzione versata in diverse gestioni previdenziali: il cumulo dei periodi assicurativi.

Questa facoltà, che è a titolo gratuito come la totalizzazione, è finalizzata a consentire ai lavoratori di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione.

Come accade anche nella ricongiunzione e nella totalizzazione, il cumulo deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi accreditati. Non è consentito il cumulo parziale, limitato ad alcuni mesi o anni.

Possono chiedere il cumulo tutti i lavoratori che possono far valere contributi versati presso:

- il fondo pensione lavoratori dipendenti privati,
- le gestioni speciali lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti-...),
- la Gestione Separata Inps (istituita in base all'art. 2 comma 26 L. 335/95),
- i regimi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria (fondo telefonici, fondo elettrici...)
- i regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria (ex Inpdap, ex Ipost, ecc.).

L'articolo 1 comma, 195 e seguenti della Legge di Bilancio 2017 ha previsto che possono essere oggetto di cumulo anche le contribuzioni versate presso le Casse di Previdenza per liberi professionisti.

La facoltà del cumulo può essere utilizzata per conseguire:

- la pensione di vecchiaia,
- la pensione di inabilità,
- la pensione indiretta ai superstiti.

L'articolo 1 comma, 195 e seguenti della Legge di Bilancio 2017 ha previsto la possibilità di utilizzare l'istituto per conseguire la pensione anticipata.

Il cumulo è esercitabile a patto che il richiedente non sia già titolare di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni.

Per quanto attiene ai requisiti, la pensione si ottiene in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla Legge 214/2011 (c.d. Riforma Fornero) più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le diverse gestioni presso cui sono stati versati i contributi.

La pensione liquidata con il cumulo è determinata in tante quote quante sono le gestioni interessate calcolate in base ai periodi di iscrizione maturati e secondo le regole di calcolo (retributivo e/o contributivo) previste da ciascun ordinamento, fermo restando che, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del DL n.201/2011, la quota di pensione riferita alle anzianità successive all'1.1.2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.

Il trattamento pensionistico di vecchiaia in regime di cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi ovvero, su richiesta dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda senza quindi dover attendere l'apertura della c.d "finestra" a differenza di quanto accade nella totalizzazione.

Limiti d'età per la permanenza in servizio

L'art.24 della Legge 214/2011 non ha modificato il limite dei 65 anni per la permanenza in servizio del personale tecnico-amministrativo (per il personale docente e ricercatore si fa riferimento ai limiti di età previsti dai rispettivi ordinamenti).

Ciò significa che i dipendenti che abbiano maturato qualsiasi requisito per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 ovvero l'anzianità contributiva utile per la pensione anticipata successivamente al 1° gennaio 2012 devono essere collocati a riposo, al compimento del 65° anno d'età.

Raggiunto il limite dei 65 anni, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro solo se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo per la pensione.

La Funzione Pubblica ha chiarito poi, che nell'ambito del pubblico impiego, non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio fino al raggiungimento dei 70 anni, che è limitato al settore privato.

L'unico caso in cui il dipendente potrebbe essere mantenuto in servizio fino ai 70 anni è quello diretto a consentire la maturazione del diritto a pensione.

Cessazione dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione

L'abrogazione della Legge 2 aprile 1958 n. 322, riguardante la costituzione della posizione assicurativa (vedere di seguito argomento in dettaglio) comporta la possibilità per l'Inps Gestione Dipendenti Pubblici di attribuire il diritto a pensione di vecchiaia, in presenza dei requisiti contributivi prescritti, anche se l'interessato, al raggiungimento del requisito anagrafico minimo previsto dalla legge, non sia più in attività di servizio o abbia cessato il rapporto di lavoro.

Le regole per il calcolo della pensione riconosciuta e le decorrenze dei relativi trattamenti sono quelli previsti dalla normativa vigente al momento del riconoscimento del diritto a pensione.

Il riconoscimento della prestazione pensionistica è in ogni caso subordinato alla presentazione della relativa domanda da parte degli interessati.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

L'Amministrazione può risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti del personale (ad esclusione dei Professori Universitari) nel rispetto di un termine di preavviso di sei mesi.

Il presupposto per l'esercizio, da parte del datore di lavoro, di tale facoltà è la maturazione dell'anzianità contributiva necessaria per l'accesso alla pensione anticipata come rideterminato, a decorrere dal 1 gennaio 2012 dall'art. 24 comma 10 e 12 della legge 214/2011.

Ne consegue che nel triennio 2016-2018 la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro potrà avvenire al compimento dei 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

La Causa di Servizio ed Equo Indennizzo

L'art. 6 della Legge 214/2011 ha abrogato gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

La norma fa salva la tutela riconosciuta ai dipendenti pubblici derivante dall'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Costituzione della Posizione Assicurativa all'Inps: modifiche apportate dalla legge 122 del 30.07.2010

La legge 322/2.4.1958, che consentiva il trasferimento dei contributi da INPDAP verso INPS anche in assenza di contribuzione presso quest'ultimo, è stata abrogata. Tale abrogazione non opera quando la cessazione sia avvenuta prima del 31.7.2010 (entrata in vigore della Legge).

Pertanto, *a partire dal 31.7.2010*, nel caso in cui un dipendente cessi dal servizio senza diritto a pensione, si potrà ricorrere o all'art.1 della Legge 29/79 (attualmente onerosa e in presenza di almeno 1 accredito contributivo settimanale INPS) oppure al trattamento differito di pensione, possibilità derivata proprio dall'abrogazione della Legge 322/58 (circolare INPDAP n° 18/8.10.2010)

APE VOLONTARIA (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica Art. 1, comma 166 e seguenti Legge di Bilancio 2017)

E' un anticipo sulla pensione da restituire quando si matura l'assegno previdenziale. Viene erogato in 12 mensilità ed è riconosciuto in via sperimentale da maggio 2017 a dicembre 2018 ai dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, mentre sono esclusi i professionisti iscritti alle casse previdenziali di categoria.

Requisiti:

- 63 anni di età e 20 anni di contributi,
- massimo 3 anni e 7 mesi alla maturazione della pensione, che deve avere di importo non inferiore a 1,4 volte il minimo.

Non è cumulabile con altre pensioni dirette o assegni di invalidità.

Quando si matura la pensione si restituisce l'anticipo a rate (260, spalmate su 20 anni). Il prestito è finanziato da banche e soggetti finanziari che aderiscono a specifici accordi quadro fra Ministero, ABI (banche) e ANIA (assicurazioni).

APE SOCIALE (Anticipo pensionistico Art. 1, comma 179 e seguenti Legge di Bilancio 2017)

È un'indennità di natura assistenziale erogata dall'INPS fino alla maturazione della pensione a carico dello Stato intesa ad agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio senza comportare alcuna restituzione da parte del beneficiario

Anche essa è riconosciuta in via sperimentale da maggio 2017 a dicembre 2018.

Requisiti:

- 63 anni di età, 30 anni di contributi
- massimo 3 anni e 7 mesi alla maturazione della pensione
- rientrare in determinate categorie tra le quali: lavoratori che al momento della richiesta assistono da almeno sei mesi coniuge o parenti di primo grado (genitori e figli) conviventi con handicap grave; invalidi almeno al 74%; personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni.

L'indennità è pari alla pensione maturata al momento della richiesta, fino a un massimo di 1500 euro al mese, e non si rivaluta. L'APE sociale non è cumulabile con altre pensioni dirette, e con sussidi di sostegno al reddito, e comporta la cessazione dell'attività lavorativa, anche autonoma, al momento della richiesta.

INDENNITA' DI FINE RAPPORTO

Aggiornata con D.L. 138 del 13.08.11 convertito con modifiche dalla L. 148 del 14.09.11, con D.L. 201 del 06.12.11, convertito con modifiche dalla L. 214 del 22.12.11 e con L. 228 del 24.12.12 (legge di stabilità 2013) e con L. 27.12.13, n. 147 (legge di stabilità 2014)

Indennità di buonuscita (TFS)

L'indennità di buonuscita consiste in una somma di denaro "una tantum", erogata dall'INPS Gestione Dipendenti Pubblici al momento della cessazione dal servizio, al personale che risulti iscritto da almeno un anno, anche non continuativo, al Fondo di Previdenza ex ENPAS. La frazione di anno superiore a sei mesi, risultante dal totale dei servizi e periodi utili ai fini della buonuscita, si computa come anno intero, quella pari o inferiore si trascura.

Per avere diritto alla liquidazione della buonuscita è necessaria la risoluzione del rapporto previdenziale con l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici, quindi non si ha diritto alla prestazione se il dipendente che cessa dall'Università viene riassunto, senza soluzione di continuità, presso un altro Ente sempre iscritto all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici ai fini TFS, infatti, in tale caso, la buonuscita verrà liquidata al termine di questo ulteriore periodo di lavoro.

L'indennità di fine servizio è pari a tanti dodicesimi dell'80% dell'ultima retribuzione, comprensiva dell'indennità integrativa speciale, (ridotta al 48% per il personale docente) e della tredicesima mensilità, per l'ammontare degli anni utili, compresi quelli riscattati.

Per il personale tecnico-amministrativo con l'entrata in vigore del CCNL per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003, l'indennità integrativa speciale, a decorrere dall'01.01.2003, cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Pertanto, ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita la riduzione passa dal 48% all'80%.

Ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di fine servizio, gli anni di servizio resi part-time sono considerati utili per intero, ma ai fini del calcolo gli anni a tempo parziale vanno ricondotti ad anni interi.

Le vigenti norme che disciplinano l'Indennità di Buonuscita non prevedono la possibilità di corrispondere anticipazioni sulle prestazioni maturate.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita è concesso il riscatto di alcuni periodi e/o servizi non coperti da contribuzione.

Trattamento di fine rapporto (TFR)

Per il personale tecnico-amministrativo assunto dal 1° Gennaio 2001, in sostituzione dell'indennità di buonuscita, subentra il trattamento di fine rapporto, invece il personale docente e ricercatore, anche se assunto dall'01.01.2001, non essendo contrattualizzato, rimane in regime di buonuscita.

Come per il settore privato il diritto è disciplinato dall'art. 2120 del codice civile e dal DPCM 20.12.99 e successive modificazioni; al momento, però, non sono applicabili ai pubblici dipendenti le disposizioni riguardanti l'anticipazione del Tfr in quanto nell'Accordo quadro nazionale tra l'ARAN e le Organizzazioni sindacali per l'attuazione della L. 335/95 è stato stabilito che "le condizioni per l'armonizzazione pubblico-privato in materia di anticipazione saranno verificate

in sede di contrattazione di comparto, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica”.

Le norme del codice civile che disciplinano la liquidazione del TFR non prevedono l’istituto del riscatto.

Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nell’arco di un mese. Ciò significa che nell’ipotesi di un servizio continuativo di almeno 15 gg. effettuato però nell’arco di due mesi, il lavoratore non matura il diritto alla prestazione.

Più servizi, ognuno dei quali inferiore ai quindici giorni, ma prestati senza soluzione di continuità con obbligo di iscrizione all’Istituto, fanno maturare il diritto al TFR qualora ovviamente la loro durata complessiva sia almeno di 15 giorni nel mese.

Contrariamente a quanto avviene per l’indennità di buonuscita, ai fini TFR il servizio reso a part-time non si contrae rapportandolo ad orario intero e la retribuzione da prendere a base di calcolo è quella effettiva e non quella virtuale prevista per il tempo pieno.

Il TFR si calcola accantonando per ciascun anno di servizio una quota pari 6,91% dello stipendio tabellare, comprensivo dell’indennità integrativa speciale, dell’eventuale RIA, dell’assegno ad personam, dell’indennità di Ateneo e della tredicesima mensilità.

Le quote accantonate, con esclusione della quota maturata nell’anno, sono incrementate su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dal 1,5 % in misura fissa e dal 75 % dell’aumento dell’indice ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Modalità di calcolo e pagamento della buonuscita, in seguito al D.L. 78 del 31.05.10, convertito in legge 122 del 30.07.10

Il D.L. 78 del 31.05.10, convertito in legge 122 del 30.07.10, ha apportato diverse modifiche in merito all’erogazione ed al conteggio della buonuscita, in primo luogo ha stabilito la rateizzazione dell’indennità in ragione della sua entità; solo nel caso in cui l’ammontare della prestazione non superi i 90.000 euro al lordo delle relative trattenute fiscali, verrà erogata in un unico importo. Diversamente, l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici provvederà ad erogare la buonuscita agli interessati in due importi annuali, se l’ammontare lordo complessivo della prestazione è superiore a 90.000 euro, ma inferiore a 150.000 euro, il primo importo sarà pari a 90.000 euro e il secondo all’ammontare

residuo; in tre importi annuali qualora l'ammontare lordo della buonuscita sia superiore o uguale a 150.000 euro.

I termini di pagamento del primo importo rimangono quelli previsti dalla normativa vigente in materia di decorrenza del diritto al pagamento del TFS, il secondo e il terzo importo vengono erogati rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dal riconoscimento del primo importo.

L'art. 12 comma 10, del D.L. 78 del 31.05.10, aveva stabilito che, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'1 gennaio 2011, cambiava il metodo di conteggio della buonuscita, che si calcolava, per tutto il personale, in base alle regole del trattamento di fine rapporto, pur non mutando la natura della prestazione, che rimaneva trattamento di fine servizio.

Ai dipendenti che potevano vantare al 31.12.10 un'anzianità utile alla erogazione del TFS, doveva essere erogata, dopo la cessazione dal servizio, una prestazione costituita dalla somma di due importi, il primo calcolato in base alle modalità previste dalla specifica normativa del TFS sull'anzianità maturata al 31.12.10, il secondo calcolato in base a quanto statuito dalla nuova normativa.

Questo regime tuttavia ha avuto vita breve, in quanto a distanza di meno di 2 anni dalla sua applicazione, il Decreto Legge 29 Ottobre 2012, n. 185, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e, benché il Dr 185 non sia stato convertito in legge nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione (G.U. n. 254 del 30 Ottobre 2012), le disposizioni in esso contenute sono state recepite dall'art 1, commi da 98 a 100 della legge 24 dicembre 2012 nr 228 - legge di stabilità finanziaria 2013. Tale legge ha stabilito che *“i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del decreto legge 29 Ottobre 2012, n. 185, sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10.* In sostanza, quindi, si è tornati al vecchio regime di calcolo della buonuscita per coloro che risultano in servizio al 31.12.00.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge di stabilità 2014 (27.12.13, n 147), pubblicata nella GU Serie Generale n. 302 del 27.12.13 - Suppl. Ordinario n. 87

Nuovi termini di erogazione dell'Indennità di buonuscita (TFS)

Prima del D.L. 138 del 13.08.11 convertito con modifiche dalla legge 148 del 14.09.11 e del D.L. 201 del 06.12.11, convertito con modifiche dalla legge 214 del 22.12.11, per i dipendenti che cessavano per raggiunti limiti di età e per quelli che potevano far valere 40 anni di servizio ai fini pensionistici, la buonuscita veniva erogata entro 105 giorni dalla cessazione.

A seguito delle modifiche apportate dalla nuova normativa pensionistica non esistendo più il concetto di anzianità contributiva massima (40 anni) tipica del sistema di calcolo retributivo, il personale interessato alle nuove regole di accesso e calcolo della pensione non riceverà il trattamento di fine servizio prima dei 24 mesi, a meno che non abbia raggiunto i limiti di età previsti dal proprio ordinamento di appartenenza entro il 31.12.13, per cui in questo caso la buonuscita sarà erogata tra i 6 e 9 mesi. Solo nei casi di cessazione per inabilità assoluta o decesso la buonuscita viene erogata entro 105 giorni.

Esistono tuttavia importanti deroghe che devono essere tenute in considerazione, infatti non sono interessati ai termini sopra indicati:

Tipologia di cessazione	Tempi di erogazione della buonuscita
lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento <u>prima</u> del 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del D.L.138/11	6/9 mesi dalla cessazione
lavoratori che possono vantare 40 anni di anzianità al 13 agosto 2011	105 giorni dalla cessazione
lavoratori che possiedono 40 anni di anzianità al 31 dicembre 2011	6/9 mesi dalla cessazione

In seguito all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), i termini e le modalità di erogazione del trattamento di fine servizio, sono nuovamente cambiati, salvo l'applicazione della disciplina vigente

prima della data di entrata in vigore della presente legge, per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

Infatti in base a quanto stabilito nell'art. 1 comma 484, " *con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:*

a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:«100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi»".

Pertanto solo se l'importo lordo della buonuscita è inferiore ai 50.000 euro lordi verrà corrisposto in un'unica soluzione, se no verrà erogato in due rate, 50.000 euro la prima e a distanza di 1 anno la seconda rata, se poi l'importo complessivo supera i 100.000 euro verrà liquidato in tre rate (la prima di 50.000, la seconda di 50.000 e la terza rata dell'importo rimanente).

Inoltre è stato elevato a 12 mesi il termine per il pagamento del Tfs e Tfr per i dipendenti che cessano dal rapporto di lavoro per raggiungimento di limiti di età o di servizio previsti dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza e che abbiano maturato il diritto dall'01.01.14.

In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, la cessazione alla scadenza dei termini fissati contrattualmente, comporta il pagamento della prestazione, da parte dell'Inps Gestione Dipendenti Pubblici, non prima di 1 anno dalla cessazione, mentre se il rapporto di lavoro si risolve per dimissioni, il TFR non può essere erogato prima che siano trascorsi 2 anni dalla cessazione.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge di stabilità 2015 (23.12.14, n 190), pubblicata nella GU n. 300 del 29.12.14 e circolare nr 154 del 17/09/15

Il comma 708 della legge 190 del 23.12.14 afferma:

708.....Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.

140, e successive modificazioni, per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3.

Quest'ultimo pensiero aveva dato adito ad una serie di dubbi in merito ai tempi della liquidazione del TFS/TFR, in quanto sembrava affermare che, in tutti i casi in cui l'accesso a pensione avveniva prima del compimento del limite di età per la pensione di vecchiaia, la liquidazione del trattamento di fine servizio non poteva essere erogata prima di 24 mesi dalla cessazione, a prescindere anche dal fatto che il lavoratore fosse collocato a riposo d'ufficio da parte dell'Amministrazione (risoluzione unilaterale).

Le uniche deroghe sembravano rimanere quelle che prevedevano un tempo di 105 giorni in caso di cessazione per infermità o morte.

Il dubbio però è stato sciolto, e si è quindi giunti ad un chiarimento definitivo, con la circolare Inps nr 154 del 17/09/15 che ha affermato che “per le risoluzioni che intervengono dall'01.01.15 fino al 31.12.17, poiché le prestazioni pensionistiche collegate sono in ogni caso senza riduzioni percentuali, rimane fermo il termine di pagamento di 12 mesi oltre alle possibili deroghe, ove applicabili”.

Legge n. 232 dell' 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017) e circolari Inps nr 60 del 16/03/17 e nr 100 del 16/06/17, termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici che abbiano richiesto l'indennità di cui all'art. 1, commi da 179 a 186 (Ape sociale) e Cumulo all'art. 1, comma 195

L'art. 1, comma 184, della legge n. 232 del 2016 in esame, prevede, per i dipendenti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, interessati all'indennità di cui al comma 179 del medesimo art. 1, una speciale disciplina per la decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate.

Il legislatore, infatti, ha prescritto che tali termini di pagamento inizino a decorrere non dalla cessazione dell'attività lavorativa bensì dal compimento dell'età prevista dall'art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Ciò posto, la prestazione di fine servizio o di fine rapporto sarà corrisposta decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile per la pensione di vecchiaia ed entro i successivi tre mesi.

Nell'ipotesi in cui il destinatario dell'APE sociale deceda prima di compiere l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, il termine di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto decorrerà dalla data del decesso e la prestazione dovrà essere pagata, agli aventi diritto, entro 105 giorni dall'evento luttuoso.

Così pure nel caso dell'istituto del cumulo, (comma 195), il comma 196 disciplina i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti pubblici che si avvalgano del medesimo istituto, prevedendo che tali termini inizino a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO SIRIO

Pensione Integrativa

La riforma del sistema previdenziale ha ridotto drasticamente l'entità delle pensioni future, per questo si è reso necessario intervenire, al fine di integrare il trattamento pensionistico, con l'introduzione della previdenza complementare attuata mediante l'istituzione di Fondi pensione nei quali far confluire una quota o tutto il trattamento di fine rapporto (TFR).

Le risorse raccolte dai Fondi pensione vengono investite nei mercati finanziari attraverso banche, società di gestione del risparmio, assicurazioni, al fine di produrre un rendimento che va ad aggiungersi alla contribuzione via via versata nelle posizioni individuali, le quote di TFR e i rendimenti ottenuti con gli investimenti rappresentano il "montante" in base al quale sarà determinata la pensione complementare.

Ad ottobre 2012 è stato firmato l'accordo tra Aran e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali rappresentative per l'adesione, anche da parte del personale del comparto delle Università, al Fondo di Previdenza Complementare Sirio per i lavoratori dei Ministeri, Enti pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enac e Cnel.

Dal 1° ottobre 2014 i Fondi Sirio e Perseo si sono fusi in un unico Fondo chiamato Perseo Sirio al fine di perseguire una maggiore efficienza nell'area dei Fondi di Previdenza Complementare del pubblico impiego.

L'adesione al Fondo è libera e volontaria, possono aderire i dipendenti dell'Università che abbiano le seguenti tipologie di contratto:

a tempo indeterminato, anche part-time

a tempo determinato anche part-time, di durata pari o superiore ai 3 mesi consecutivi.

Coloro che sono in servizio a tempo indeterminato al 31.12.00 essendo, come già detto, in un regime del trattamento di fine servizio, con l'adesione al Fondo automaticamente optano per il regime di TFR.

Le aliquote contributive, da versare al Fondo, da calcolare sulla retribuzione utile al fine del calcolo del TFR, sono così stabilite:

1% a carico del dipendente

1% a carico dell'Amministrazione

Sono poi conferite figurativamente:

per i dipendenti in servizio a tempo indeterminato al 31.12.00

la quota del 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR

- la quota del 1,5% della contribuzione utile ai fini della buonuscita

per i dipendenti assunti dall'01.01.01, che si trovano già in regime di TFR,

l'intero accantonamento del TFR maturato nell'anno (6,91% della retribuzione utile).

Per i lavoratori in servizio prima dell'01.01.01 la buonuscita maturata fino al momento dell'adesione si trasformerà in TFR e costituirà il primo accantonamento che si sommerà alla percentuale del 4,91% del TFR che continuerà ad essere accumulato e rivalutato su base composta, applicando un tasso pari al 75% dell'aumento dell'indice Istat + l'1,5% in misura fissa.

L'ammontare finale verrà liquidato al lavoratore al momento della cessazione dal servizio.

Diversamente, gli assunti dopo il 31 dicembre 2000, al momento della cessazione dal servizio, avranno solo la liquidazione del TFR maturato fino al momento dell'adesione al Fondo ed opportunamente rivalutato.

I contributi versati nel Fondo formano la posizione individuale dell'aderente che viene investita dai promotori finanziari in base al profilo scelto dall'associato al fine di ottenere un rendimento, che in genere è maggiore se il profilo scelto è più rischioso (es. investimenti azionari).

Al momento del pensionamento la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare che dipenderà dall'applicazione di coefficienti di conversione legati al sesso, dall'età, ma anche dalla convenzione stipulata dal Fondo con apposite assicurazioni in vigore al momento del pensionamento.

Si prevedono le seguenti prestazioni:

- pensione complementare di vecchiaia, conseguibile al momento del compimento dell'età pensionabile stabilita dal regime pensionistico obbligatorio di appartenenza e con un minimo di 5 anni di partecipazione al Fondo
- pensione complementare di anzianità, conseguibile se il lavoratore che ha cessato l'attività lavorativa, abbia un'età inferiore di non più di 10 anni rispetto a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia presso il regime di previdenza obbligatoria a cui risulta iscritto e un minimo di almeno 15 anni di iscrizione al Fondo, (fino al 2026 gli anni di iscrizione necessari per la richiesta sono pari a 5).

Il montante accumulato può essere anche convertito in parte in capitale, la percentuale del capitale liquidabile non può superare il 50% del montante maturato, a meno che la rendita non risulti inferiore all'importo dell'assegno sociale dell'INPS, nel qual caso l'aderente potrà chiedere che tutta la pensione complementare sia liquidata sotto forma di capitale.

Se si smette di lavorare senza aver maturato il diritto alla prestazione, il capitale maturato può essere riscattato, con l'acquisizione delle somme accumulate nel conto individuale.

Aspetti fiscali

I contributi annui versati al Fondo (sono escluse le contribuzioni solo figurative) sono dedotti dall'imponibile fiscale, entro il limite + basso tra:

- il 12% del reddito complessivo

- l'importo di € 5.164,57
- doppio del TFR "versato" nel Fondo

Anticipazioni

Trascorsi 8 anni dall'iscrizione al Fondo, è possibile chiedere un'anticipazione totale o parziale del capitale accumulato solo con i versamenti effettivi e non figurativi per:

spese sanitarie

acquisto prima casa

ristrutturazione prima casa

Decesso

In caso di decesso prima di aver ottenuto la prestazione, il capitale maturato è riscattato dal coniuge, dai figli, dai genitori se a carico, oppure da una persona indicata specificatamente dall'aderente, in mancanza di indicazioni, il capitale resta al Fondo, in caso di morte durante l'erogazione della rendita si ha la reversibilità solo se l'aderente ha indicato una persona beneficiaria sottoscrivendo una rendita reversibile.

Controllo sull'attività del Fondo

L'attività del Fondo pensione è controllata dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (COVIP), istituita con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi e per la funzionalità del sistema di previdenza complementare.

I gestori finanziari e la banca depositaria sono soggetti al controllo delle autorità di vigilanza dei propri settori di appartenenza (Banca d'Italia, Consob, Isvap).

A questo controllo istituzionale si aggiunge quello diretto dei singoli associati che ricevono periodicamente, un'informazione sull'andamento della loro posizione individuale e sulle attività generali del Fondo.

PERIODI E/O SERVIZI VALUTABILI AI FINI DELL'ANZIANITA' UTILE A PENSIONE

SERVIZI SVOLTI PRESSO ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI

Il dipendente può cumulare, ai fini di un'unica pensione, i periodi contributivi maturati presso diversi fondi previdenziali.

Esistono varie possibilità quali:

- *riunione (ex articolo 112 D.P.R. 1092/73)*
- *computo (ex articoli 11-12-15-16-17 D.P.R. 1092/73)*
- *ricongiunzione (ex articoli 113-115 D.P.R. 1092/73)*
- *ricongiunzione Legge 29/79*
- *ricongiunzione Legge 45/90*

La valutazione dei periodi/servizi attraverso le procedure sopra indicate è comunque regolata dai seguenti principi:

- se il servizio/periodo viene considerato utile ai fini di pensione da più disposizioni normative, è comunque valutato una sola volta;
- viene applicata, in ogni caso, la normativa più favorevole all'interessato.

Riunione (ex articolo 112 D.P.R. 1092/73)

Il dipendente ha diritto alla riunione di servizi qualora questi siano stati prestati presso la stessa o altre amministrazioni statali e per i quali sia previsto un unico trattamento di pensione a carico dello Stato (un esempio è la riunione del servizio prestato a tempo determinato con il successivo a tempo indeterminato). La riunione avviene generalmente d'ufficio quando il servizio sia stato dichiarato al momento dell'assunzione, oppure a domanda dell'interessato.

Computo (ex articoli 11-12-15-16-17 D.P.R. 1092/73)

Il computo dei servizi consente il riconoscimento, a domanda dell'interessato e senza alcun onere a suo carico, dei servizi resi allo Stato o ad altri Enti pubblici con contributi versati all'Inps o a fondi speciali Inps.

La procedura si conclude con l'emanazione di un provvedimento che consente il trasferimento presso la gestione previdenziale INPS Gestione Dipendenti Pubblici di detti contributi.

La domanda di computo deve essere presentata almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio (articolo 147 D.P.R. 1092/73).

Ricongiunzione (ex articoli 113-115 D.P.R. 1092/73)

La ricongiunzione, che opera a domanda e senza alcun onere a carico dell'interessato, permette di unificare i contributi versati da Enti locali per servizi resi con iscrizione Cpdel, Cps etc..., con quelli versati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di un unico trattamento di quiescenza.

Ricongiunzione Legge 29/79

Il dipendente pubblico che possa far valere periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso l'INPS può chiedere, ai fini di un'unica pensione, la ricongiunzione dei periodi presso la gestione previdenziale dello Stato (INPS Gestione Dipendenti Pubblici).

Tale ricongiunzione viene in genere richiesta dal dipendente che ha svolto precedenti attività lavorative presso Aziende Private o come Lavoratore Autonomo.

Per questi ultimi, condizione necessaria al momento della domanda di ricongiunzione, è far valere 5 anni di contribuzione obbligatoria, successiva all'ultima iscrizione alla gestione speciale dei Lavoratori Autonomi.

La domanda di ricongiunzione può essere presentata dal dipendente in attività di servizio una sola volta. Una seconda domanda è prevista alle seguenti condizioni:

- il richiedente deve far valere, successivamente alla prima ricongiunzione, ulteriori dieci anni di contribuzione, di cui almeno cinque di effettiva attività lavorativa;
- alla cessazione dal servizio e qualora il trasferimento dei contributi venga attuato nella stessa gestione della precedente ricongiunzione.

La ricongiunzione opera per il trasferimento totale dei contributi.

La definizione della domanda presentata, è subordinata all'accettazione della notifica trasmessa all'interessato.

L'eventuale onere derivante dalla ricongiunzione, può essere recuperato sullo stipendio o sulla pensione, in un numero di rate mensili corrispondenti ai periodi ricongiunti.

Modifiche apportate dalla legge 122 del 30.07.2010:

Modifiche all'art.1)

il trasferimento dei contributi da INPDAP verso INPS, possibile in presenza di almeno 1 contributo settimanale presso quest'ultimo, a decorrere dal 31.07.2010 (circolare 116 del 19/07/2017), non sarà più gratuito: l'onere sarà determinato ai sensi del D.lgs. 184/30.4.97, al pari quindi di un corso di studi.

Modifiche all'art.2)

l'onere per il trasferimento dei contributi da INPS verso INPDAP sarà determinato in base ai coefficienti di cui all'art.13 della Legge 1338/62, come successivamente adeguati in base alla normativa vigente: attualmente le tabelle sono state aggiornate con DM 31.8.2007 (in precedenza operava il DM 27.1.1964).

Ricongiunzione Legge 45/90

La legge in esame consente, a domanda, il trasferimento dei contributi versati presso le Casse di Previdenza dei vari Ordini Libero Professionali, alla gestione previdenziale dello Stato (INPS Gestione Dipendenti Pubblici), per la liquidazione di un unico trattamento di quiescenza.

La ricongiunzione è onerosa.

PERIODI PRIVI DI CONTRIBUZIONE

Il dipendente può richiederne, a domanda, il riconoscimento.

Esistono alcune possibilità quali:

Riscatto

Il riscatto consente il riconoscimento ai fini di pensione e con onere a carico dell'interessato, di quei periodi o servizi non coperti da contribuzione, altrimenti non utilizzabili.

La materia, precedentemente regolata dal DPR 1092/73, ha subito sostanziali cambiamenti sia per ciò che riguarda le tipologie di riscatto che i sistemi di calcolo, a seguito dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi 564/96 e 184/97.

Innovata è la caratteristica di ammettere a riscatto anche quei titoli di studio (esempio laurea, specializzazione) non prescritti per il posto ricoperto, ferme restando le seguenti caratteristiche:

- impossibilità di riscattare un periodo superiore alla durata legale del corso,
- conseguimento del titolo al momento della domanda.

Possano essere ammessi a riscatto i seguenti titoli e/o servizi:

- diploma di laurea,
- diploma di specializzazione,
- diploma universitario, conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre,
- dottorato di ricerca,
- periodi di aspettativa di cui alla legge 26/80 e successive integrazioni, richiesti per seguire il coniuge che svolge attività lavorativa all'estero,
- periodi di interruzione o sospensione dell'attività lavorativa in base a norme di legge o di contratto, successivi al 31.12.1996 (esempio aspettativa per motivi di famiglia),
- periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro in caso di lavoro discontinuo, stagionale, temporaneo, purché successivo al 31.12.1996,

- periodi di non effettuazione dell'attività lavorativa per i contratti di lavoro a tempo parziale orizzontale e/o verticale, successivi al 31.12.1996,
- periodi lavorativi prestati all'estero presso paesi non legati all'Italia da convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale,
- periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro,
- borse di studio conferite ai sensi dell'art. 7, lett. c, Legge 28/80.

La definizione della pratica di riscatto è subordinata all'accettazione parziale o totale dell'onere da parte dell'interessato ed il relativo importo può essere recuperato sullo stipendio o sulla pensione in un numero di rate mensili corrispondenti ai periodi riscattati.

A partire dall'anno 2008 sono stati fissati interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici dei corsi di studio universitari.

I giovani possono chiedere il riscatto del corso legale di studi universitari anche prima di aver iniziato l'attività lavorativa, in questo caso l'onere sarà a carico dei genitori. L'INPS si occuperà dell'accoglimento delle domande, dell'accreditamento dell'importo e del versamento alla gestione richiesta dall'interessato.

Il costo può essere dilazionato fino a 10 anni (120 rate) senza interessi. Chi avesse presentato domanda prima del 1° .1.2008 può:

- rinunciare alla stessa (se non ha ancora iniziato il pagamento) e ripresentarla
- interrompere il pagamento (se già in corso), ottenere il riconoscimento di quanto già versato e ripresentarla per il rimanente periodo.

La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per gravi motivi familiari è estesa anche a periodi precedenti il 31.12.1996 (Legge Finanziaria n°296 del 2006), nella misura massima di 2 anni.

Il periodo in oggetto non deve essere coperto da contribuzione ed è possibile riscattarlo parzialmente.

Accredito figurativo e riscatto dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro (articoli 25 e 35 Decreto Legislativo 151/01, con aggiornamento della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015)

I periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità in assenza di rapporto di lavoro sono riconoscibili ai fini pensionistici, a prescindere dalla loro collocazione temporale, mediante accredito figurativo, in presenza dei seguenti requisiti:

- domanda dell'interessata,
- almeno cinque anni di contribuzione versata per effettiva attività lavorativa.

Le domande, corredate dalla certificazione necessaria, vanno presentate all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici anteriormente al collocamento a riposo. La durata dei periodi da accreditare varia a seconda della collocazione temporale dell'evento: attualmente sono riconosciuti cinque mesi e un giorno di astensione obbligatoria.

I periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità in assenza di rapporto di lavoro, sono riconoscibili ai fini pensionistici, nel limite massimo di cinque anni, mediante riscatto, in presenza dei seguenti requisiti:

- domanda dell'interessata/o,
- almeno cinque anni di contribuzione versata per effettiva attività lavorativa.

L'entità del periodo da riscattare dipende dalla collocazione temporale dell'evento e può variare da un minimo di 6 ad un massimo di 11 mesi (per figlio).

Il diritto è riconosciuto alla madre ed al padre ed era esercitabile in alternativa al riscatto del corso legale di laurea, anche se i periodi non si sovrapponevano cronologicamente; attualmente l'art.1, comma 298 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha abrogato le disposizioni precedenti (comma 2 dell'art. 14, D.lgs. 503/30.12.1992) ed ha introdotto la facoltà di cumulare il riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro con il riscatto del corso legale di laurea, anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della Legge 208/2015.

Contribuzione volontaria e Prosecuzione volontaria

In caso di sospensione, interruzione o cessazione del rapporto di lavoro esiste la possibilità di:

- mantenere il rapporto assicurativo (contribuzione volontaria)
oppure
- raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione (prosecuzione volontaria)

presentando all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici un'apposita domanda di autorizzazione per il versamento di contributi volontari.

L'autorizzazione è concessa se nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda l'interessato può far valere il requisito di almeno tre anni di contribuzione effettiva.

Detto requisito è ridotto ad un anno nell'ultimo quinquennio quando l'autorizzazione viene richiesta per i periodi successivi al 31 dicembre 1996 e per le ipotesi di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto Legislativo 564/96 (periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavoro discontinui oppure periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale e ciclico).

La contribuzione volontaria non è ammessa quando per gli stessi periodi esiste già iscrizione ad una delle forme di previdenza obbligatorie e non è altresì ammessa per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione liquidata a carico di dette forme di previdenza.

L'Inpdap con Circolare n. 11 del 17 maggio 2006, ha fornito precisazioni in materia di prosecuzione volontaria di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184:

1 - La facoltà di proseguire volontariamente il versamento contributivo è ammessa non solo per raggiungere il diritto alla pensione, ma anche per incrementarne la misura, per cui detta facoltà può essere esercitata anche quando l'interessato abbia già maturato sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi previsti per l'accesso alla pensione stessa.

2 - In presenza di autorizzazione alla prosecuzione volontaria da parte dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici ed in costanza di versamento della contribuzione, è possibile presentare domande di computo, riscatto e ricongiunzione. Per determinare l'onere del riscatto o della ricongiunzione è presa a riferimento la retribuzione utilizzata per quantificare il contributo volontario.

Servizio militare

Il Servizio Militare obbligatorio così come il Servizio Civile Volontario (quest'ultimo sino al 31.12.2005) sono servizi resi allo Stato, utili ex sé ai fini di pensione.